

**COMUNE DI MAGLIONE**
Polizia locale

telefono 0161 400163

posta elettronica: protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it



Prot. reg. ord. 1/2022

Oggetto: **Ordinanza di ingiunzione** ex art. 18 Legge 24.11.1981, n. 689**Richiamati:**

- il D. lgs. 3.4.2006, n. 152, *Norme in materia ambientale* e in particolare gli artt. 192 e 198;
- il Regolamento di Polizia urbana del comune di Magliione e la Deliberazione del Consiglio comunale di Magliione n. 17 del 6.5.2021;

Premesso che:

- in data 23.3.2022 il personale della Polizia locale del comune di Magliione durante un controllo per gli abusi ambientali, ha accertato il conferimento di rifiuti solidi in area non adibita;
- per detta violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300 (trecento/00) a un massimo di € 3.000 (tre mila/00);
- con il suddetto verbale di contestazione la Polizia locale di Magliione ha individuato:

TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: [REDACTED]

DATA E LUOGO DI NASCITA: [REDACTED]

RESIDENTE IN: [REDACTED]

CODICE FISCALE: [REDACTED]

IN QUALITA' DI:

RESPONSABILE DI RIFIUTI ABBANDONATI

Tenuto conto che:

- il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini;
- il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;
- il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato al trasgressore sopra generalizzato con raccomandata AG n. 78526924993-5, nei termini previsti dall'art. 14, c. 2, della Legge 24.11.1981, n. 689 e precisamente con deposito dal 15.4.2022 ed efficace a far data dal 26.4.2022;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla contestazione, il pagamento della somma dovuta da parte del trasgressore sopra generalizzato, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- non risultano pervenuti da parte del trasgressore sopra generalizzato scritti difensivi, documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;

Esaminato il verbale di accertamento di violazione al Regolamento di Polizia urbana e valutate le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel verbale n. C.A. 1/2022 datato 11.4.2022;

Ritenuto sussistere tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per dover determinare l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto dei parametri indicati nell'art. 11 della legge 24.11.81, n. 689, per la somma di euro € 300 + € 9,50 di spese postali per un totale complessivo di € 309,50 (trecentonove/50);

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra argomentate;

- che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di accertata violazione al Regolamento di Polizia urbana n. C.A. 1/2022 datato 11.4.2022, notificato al trasgressore/obbligato in solido, che entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;

Visti:

- l'art. 255 della Legge 3.4.2006, n. 152;
- l'art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- il D. lgs 18.8.2000, n. 267;
- il Regolamento di Polizia urbana del comune di Maglione e la Deliberazione del Consiglio comunale di Maglione n. 17 del 6.5.2021

ORDINA

a [REDACTED]
nato il - a [REDACTED]
residente in: [REDACTED]
codice fiscale: [REDACTED]
in qualità di: RESPONSABILE DI RIFIUTI ABBANDONATI
di versare la somma di euro € 300 + € 9,50 di spese postali **per un totale complessivo di € 309,50**
(trecentonove/50) quale sanzione amministrativa pecuniaria, senza ulteriori spese.

INGIUNGE

a [REDACTED] come *ut supra* generalizzato di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 309,50 (trecentonove/50)** mediante bonifico bancario sul c/c/b IT11T03268305490B2860469190 intestato al comune di Maglione, indicando nella causale il numero della presente Ordinanza di ingiunzione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981, n. 689;

AVVERTE

- che avverso la presente Ordinanza di ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione avanti al Giudice di pace competente per territorio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22-bis della Legge 24.11.1981, n. 689;
- che la presente Ordinanza di ingiunzione sarà pubblicata all'albo pretorio digitale del comune di Maglione per 15 giorni e resa nota nella sezione riservata del sito internet istituzionale del comune di Maglione, nel rispetto della disciplina di cui al D. lgs. 30.6.2003, n. 196.

Maglione, 28 luglio 2022

IL SINDACO

Pier Franco CAUSONE

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39